

**REGOLAMENTO (CE) N. 1485/97 DELLA COMMISSIONE  
del 29 luglio 1997**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (\*), recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/97 (\*), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1211/97 (\*), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre 1997 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi dispo-

nibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997 presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

(\*) GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 77.

(\*) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

(\*) GU n. L 170 del 27. 6. 1997, pag. 40.